



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Bra, 06/12/2013

**Alla Corte dei Conti
Sez. Regionale di Controllo
per il Piemonte
Via Roma, 305
10123 TORINO**

e, p.c.

**Al Collegio dei Revisori del Conto
Bra**

Oggetto: Relazione semestrale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ex art. 148 TUEL e s.m.i. -

In merito alla richiesta di codesta Corte dei Conti pervenuta in data 26/11/2013 protocollo di arrivo 35571, si deduce quanto segue:

SEZIONE I

PUNTO 1.3

Il Comune ha adottato l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2014/2015 con deliberazione della Giunta n° 77 del 19/03/2013 che ha ottenuto il parere favorevole dal Collegio dei Revisori in data 17/04/2013. Il bilancio di previsione 2013 tiene conto dell'anzidetto atto di programmazione. Per quanto concerne gli strumenti di programmazione e pianificazione indicati al punto 1.3 si ritiene che gli stessi siano adeguati alla realtà locale e che consentono di porre in essere una gestione delle attività proprie dell'Ente tale da soddisfare le esigenze della collettività.

PUNTO 1.7

La risposta negativa al punto 1.7 è dovuta al fatto che nel corso del primo semestre non si è proceduto ad affidamenti per servizi pubblici locali a rilevanza economica. Si rappresenta che gli Uffici stanno predisponendo una ricognizione per l'adempimento previsto dal combinato disposto dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221 del 17/12/2012. Non ricorre la condizione prevista dal comma 21 del citato art. 34.

L PUNTO 1.12 E 1.12°

In riferimento alla risposta al punto 1.12 si chiarisce innanzitutto che è stato effettuato un errore materiale di trascrizione, in quanto per il servizio "trasporti funebri" è stata riportata la percentuale di copertura del 2,6% anziché quella del 2.666%. La percentuale di copertura complessiva dei servizi elencati è superiore al 50%. Si rappresenta comunque il fatto che, non essendo questo Comune nelle condizioni di deficitarietà, la percentuale prevista dalla vigente normativa deve essere almeno del 36%. La copertura complessivamente prevista per l'anno 2013 è pari al 69,78%.

In particolare per quanto concerne il servizio di Asilo Nido, si rileva che la percentuale di copertura indicata del 45% è riferita al 100% dei costi in quanto non è stata operata la riduzione del 50% delle spese, prevista dall'art. 5 della legge 498/1992.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi pubblici locali quali Attività extrascolastiche e Musei, trattandosi di servizi connotati da un significativo rilievo socio-assistenziale e socio-culturale, l'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione nel proprio bilancio, ne consente l'accesso e la fruibilità anche a fasce deboli non in grado di contribuire in maniera rilevante alla copertura dei relativi costi. Si allegano copie delle deliberazioni di approvazione delle tariffe dei S.P.L. sopra citati.

PUNTO 1.18

La risposta fornita in merito al punto 1.18 della Sezione I è riferita agli equilibri di cassa. Questo Comune ha approvato il bilancio di previsione in data 7/2/2013. L'abolizione della prima rata IMU abitazione principale e terreni agricoli, alla data di approvazione del bilancio 2013, non era prevedibile. Lo squilibrio di cassa, successivamente riassorbito, è riferito a tale mancato introito di circa €. 925.000,00 che è stato ristorato dallo Stato solo a metà del mese di ottobre. I provvedimenti governativi in merito all'innalzamento ai 5/12 degli importi di anticipazioni di tesoreria ed il conseguente rimborso statale dei maggior interessi passivi, avallano una situazione di criticità di cassa che per gli Enti Locali sta diventando quasi fisiologica.

PUNTO 1.27

In ordine alla percentuale (1,16%) di ricorso alle centrali di committenza, si ritiene di rilevare, prioritariamente, che la stessa è stata riferita al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo, comprendendo, pertanto, anche gli acquisti e le forniture già in corso regolati da specifici contratti anche di importi rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il trasporto pubblico locale.

Circa le altre modalità di acquisto esse vengono effettuate in base alle normative vigenti. In particolare gli Uffici preventivamente verificano la sussistenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP o altre centrali di committenza; in caso di assenza si procede secondo le disposizioni del Codice degli appalti ivi comprese, se del caso e con i relativi limiti, quelle dello specifico regolamento comunale per gli acquisti di beni e forniture di servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i

PUNTO 1.37

Per quanto concerne i nuovi giudizi promossi contro l'Ente nel primo semestre 2013, si precisa quanto segue:

- Il primo contenzioso riguarda un ricorso al TAR Piemonte promosso da Società privata per l'annullamento del provvedimento dirigenziale S.U.A.P. del 10/2/2003 e per il quale il TAR Piemonte ne aveva dichiarato la perenzione; il decreto di perenzione è stato a sua volta oggetto di opposizione da parte del ricorrente che ne ha chiesto la reinscrizione a ruolo; pertanto l'Amministrazione, ha conferito apposito incarico legale, a salvaguardia dei propri interessi. Il ricorso non contiene domande risarcitorie, ma l'annullamento del provvedimento e degli altri atti conseguenti. Sul piano sostanziale non sono state evidenziate potenziali passività.
- Il secondo contenzioso è relativo ad un ricorso promosso di fronte al Tribunale ordinario di Tivoli da parte di una Società cooperativa che cita in giudizio il Comune quale coobbligato con il Comune di Cineto Romano per le attività del servizio sociale svolto a favore di due minori e della loro madre, formalmente residenti nel Comune di Bra, ma di fatto residenti nel Comune di Cineto Romano, per le spese di ospitalità in comunità-alloggio, disposta dal Tribunale dei minori di Roma. Il Comune di Bra ha deciso di costituirsi in giudizio ravvisando la competenza economica in capo al servizio sociale del Comune di Cineto Romano. Si fa presente che le potenziali passività derivanti da una eventuale sentenza sfavorevole saranno ristrate dalla S.O.C. – soggetto gestore dei servizi intercomunali Socio/Assistenziali come da convenzione esistente con la A.S.L. CN2 Alba-Bra, ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 e L.R. 1/2004 che ha già provveduto, a puro titolo precauzionale, ad accantonare la somma richiesta al Comune di Bra.
- I restanti quattro contenziosi, promossi da privati cittadini, di cui tre di fronte al Giudice di Pace ed uno di fronte al Tribunale di Alba, riguardano modiche richieste di risarcimento danni per cadute o incidenti dovuti ad ipotizzati dissesti stradali. Stante l'insussistenza degli stessi e/o del loro nesso di casualità, l'Amministrazione comunale ha deciso di resistere in giudizio, al fine di evitare l'ingenerarsi di una "prassi" finalizzata all'ottenimento di benefici economici anche "per via transattiva". In ogni caso lo stanziamento previsto in bilancio per le assicurazioni e responsabilità civile, prevede la disponibilità di somme per il pagamento delle spese in franchigia e delle spese di giudizio.

Infine si specifica che per quanto riguarda la gestione del contenzioso, l'Ente procede di norma, ad una valutazione caso per caso dei rischi potenziali di passività che possono generarsi e si provvede ad appositi accantonamenti nel caso in cui il rischio si palesi concreto, anche al fine

di garantire gli equilibri di bilancio e per affrontare l'onere connesso a possibili debitorie fuori bilancio.

SEZIONE II

PUNTO 2.31

Le risposte negative ai punti B) C) e D) della domanda 2.31 trovano giustificazione nella significativa esiguità delle partecipazioni in società strumentali della Provincia e alla mancanza di specifici servizi rivolti alla comunità locale. Le altre partecipazioni piu' rilevanti sono state dismesse in parte nel 2012 ed in parte nel 2013 tramite cessioni di quote o messa in liquidazione delle stesse. Per tutte le Società partecipate, nel semestre preso in considerazione, non si è reso necessario provvedere ad alcun ripianamento perdite e/o ricapitalizzazioni.

PUNTO 2.47 E 2.48

L'Audit interno è previsto nella generale sezione II relativa ai controlli. Il Comune, in adempimento alle norme di legge vigenti, ha illustrato tutte le forme di controllo istituite al proprio interno. Nella propria autonomia organizzativa, non si è ritenuto di istituire un sistema di Audit interno, nella sua accezione tecnica, poiché non si è a conoscenza di uno specifico obbligo di legge in tal senso. Pertanto è sotto tale profilo che va intesa la risposta negativa in ordine alla mancata ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità dei Dirigenti i quali, comunque, all'interno del sistema generale dei controlli comunali, hanno un proprio specifico ruolo descritto nel regolamento sui controlli.

Si comunica, da ultimo, che in data odierna, con specifica nota è stato trasmesso il referto del Controllo di Gestione relativo all'esercizio 2012.

Il Sindaco
(Dott.ssa Bruna Sibille)

